

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Sezione V
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 263/20
RG. 3463/19 Cont.
Rep.

Il Giudice di pace dott.ssa Luciana Mameli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3463 del Ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2019

promossa da

A [redacted] O [redacted] S [redacted], c.f. [redacted] in persona del legale rapp.te pro-tempore, quale cessionaria del credito di M [redacted] L [redacted] elettivamente domiciliata in R [redacted] V [redacted] P [redacted] n. [redacted] presso lo studio dell'Avv. R [redacted] S [redacted] che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione

attrice

contro

U [redacted] A [redacted] S [redacted], in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Mirabello n. 17, presso lo studio dell'Avv. Fulvio Zardo, che la rapp.ta e difende con gli Avv.ti Giobbe Zardo e Roberta Neri, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

convenuta

C [redacted] R [redacted] residente in T [redacted] L [redacted] C [redacted] n. [redacted]

convenuto

avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, A [redacted] O [redacted] conveniva in giudizio U [redacted] A [redacted] e ad integrazione del contraddittorio il sig. C [redacted] R [redacted], esponendo: che il giorno [redacted] alle ore [redacted] circa in R [redacted] il veicolo O [redacted] A [redacted] tg. [redacted] (assicurato U [redacted] di proprietà di M [redacted] L [redacted], percorreva V [redacted] C [redacted] D [redacted] L [redacted] quando veniva urtato dal veicolo F [redacted] C [redacted] tg. [redacted] di proprietà e condotto da C [redacted] R [redacted] (assicurato D [redacted] L [redacted]), che usciva da un parcheggio situato a destra; che in conseguenza dell'urto il veicolo O [redacted] A [redacted] riportava danni per il ripristino dei quali veniva emessa una fattura di Euro 3.443,87 come da documento depositato in atti; che con atto di cessione del credito la sig.ra M [redacted] L [redacted] cedeva il credito vantato ad essa A [redacted] che con lettera veniva richiesto il risarcimento danni alla

Unipolsai, quale impresa responsabile per la R.C.A. del veicolo O●A●, che nonostante l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, non aderiva alla convenzione e non provvedeva al ristoro dei danni subiti.

Tutto quanto sopra premesso, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta compagnia di assicurazioni al pagamento della somma di € 3.443,8, interessi legali, rivalutazione monetaria ovvero in quella ritenuta di giustizia; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Resisteva alla domanda U●A●S●, con comparsa di risposta nella quale contestava sia l'an che il quantum, precisando che il proprio perito fiduciario riscontrava l'incompatibilità dei danni presenti sull'autovettura dell'attrice, che non appaiono riferibili per modalità ed ubicazione al sinistro in oggetto.

Concludeva per il rigetto della domanda non essendo stato provato né l'an né il quantum; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Non si costituiva il sig. R●C●, che rimaneva contumace.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, ammesso l'interrogatorio formale del convenuto R●C●, il quale non si presentava a renderlo, non ammessa la ctu, la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza del 17/10/2019, sulle conclusioni precisate dalle parti riportandosi a quelle formulate negli atti introduttivi del giudizio e nelle note autorizzate.

DIRITTO

Tanto premesso e ritenuto, devesi a questo punto osservare che la domanda proposta dall'attrice deve essere respinta.

Per quanto riguarda l'an e il quantum della richiesta l'attrice ha depositato un modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli, ma i danni ivi riportati dal veicolo O●A●, indicati genericamente in paraurti rotto, non si evincono dalla documentazione fotografica depositata, raffigurante un danno al portatarga anteriore, in particolare una piegatura, incompatibile con la dinamica del sinistro dedotta in giudizio, d'altronde anche il perito fiduciario della compagnia convenuta, che ebbe modo di vedere il veicolo in data 20/9/2012, come emerge dalla copia della perizia del 2/10/2012, depositata in atti, non riscontrò alcun danno o riparazione sulla parte anteriore del veicolo O●A●. Del resto per quanto riguarda la confessione del convenuto R●C●, si osserva che tale dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, e la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito allo stesso, non ha valore di piena prova, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass, Sentenza n. 12257 del 25/05/2007 ;N. 13019 dei



2006 , N. 9520 del 2007 , N. 10304 del 2007), che nel caso di specie non trova supporto, per quanto riguarda i danni riportati dal veicolo O●A●. Del resto, la ctu, non veniva ammessa stante l'assenza di valida documentazione volta a provare il danno del veicolo, posto che la CTU non può avere finalità meramente esplorative, né supplire l'onere probatorio gravante sulle parti.

Orbene, tanto premesso, osserva il Giudice, che alla luce dell'espletata istruttoria non si è raggiunta la prova del nesso causale dei danni riportati dal veicolo con il sinistro per cui è causa, per quanto sopra esposto, pertanto, la domanda deve essere rigettata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta in base ai criteri stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014, aggiornato dal D.M. n. 37/2018.


P.Q.M.

Il Giudice di pace di Roma, definitivamente pronunciando, nella controversia tra i soggetti in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:

- rigetta la domanda dell'attrice;
- condanna A●O●S● al pagamento delle spese processuali in favore di U●A●S●, che liquida complessivamente in Euro 900.00 oltre oneri accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 31/12/2019

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Luciana Mameli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 7.1.20
IL CANCELLIERE
Alessandra Useria